

Contratto di affidamento dell'incarico di modifica elaborati progettuali da presentare
per la richiesta di contributo nuovo bando GAL

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

- a) L'oggetto dell'incarico consiste nella modifica degli elaborati progettuali da presentare per la richiesta di contributo nuovo bando GAL.
- b) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 227, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 163/2006.

Art. 2. (Obblighi legali)

- 1) Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n.143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2) Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
- 3) Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del decreto legislativo 163/2006, il tecnico incaricato ha dimostrato di essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalla cassa di appartenenza.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

7. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella modifica degli elaborati progettuali da presentare per la richiesta di contributo nuovo bando GAL.
1. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

- Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
- L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità delle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare di progettazione.

Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.

Art. 6. (Durata dell'incarico)

- a) I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire ogni singola prestazione.

Art. 7. (Penali)

- Il ritardo nella consegna di quanto affidato comporta una penale per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6 pari allo 0,5 per mille dell'importo del compenso stabilito all'articolo 9 per la rispettiva fase; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
- Le penali non possono superare il 10% dell'importo del compenso stabilito per ogni fase.
- Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori appaltati comporta una penale per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto dei lavori pari al 2% dell'importo del compenso fissato dall'articolo 9 per la direzione dei lavori.

Art. 8. (Rescissione del contratto)

- E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 7 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
- E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

- La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 9. (Determinazione dei compensi)

- a) E' stabilito pertanto un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, per tutte le prestazioni richiamate al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, in euro 1.250,00 + cassa previdenziale + iva ai sensi di legge;
- b) I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, e sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura negoziata.
- c) Per le prestazioni non comprese nelle tariffe, si procederà con onorari a vacazione e/o a discrezione dell'Amministrazione.
- d) L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 10. (Modalità di corresponsione dei compensi)

- a) I compensi stabiliti all'articolo 9, sono corrisposti: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione degli elaborati presentati.
- b) Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna della documentazione progettuale all'amministrazione committente, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
- c) La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento.

Art. 11. (Conferimenti verbali)

- ❖ Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- ❖ Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente;

Art. 12. (Definizione delle controversie)

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove il contratto è stato stipulato ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti di legge, presso il proprio studio sito in Borgomanero via Mora e Gibin n. 91.

Art. 13 (Disposizioni finali)

- a) Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il professionista deve utilizzare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Il professionista si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si precisa inoltre quanto segue:
 1. il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'intervento è il seguente: ZBB1346A9B;
 2. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore di soggetti che prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico sui conti dedicati;
 3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
 4. pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 5. ogni bonifico deve riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 6. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b), c) e d) comporta la nullità di diritto del presente contratto;
 7. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere b), c) o d) procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 8. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- b) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del tecnico incaricato.
- c) Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
- d) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.
- e) Si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti disposizioni di legge in materia.

- f) Con la firma per accettazione resa sulla presente convenzione da parte del tecnico incaricato, si intendono specificatamente approvate le condizioni sopra esposte anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.